

## Metodologia di controllo

### **COSTRUZIONE DI EDIFICI E LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE**

**Codice attività ATECOFIN 2004:**

<b>45.21.1 -</b>	<b>Lavori generali di costruzione di edifici</b>
<b>45.21.2 -</b>	<b>Lavori di ingegneria civile</b>

**Codice attività ATECO 2007:**

<b>41.20.00 -</b>	<b>Costruzione di edifici di edilizia residenziale e non residenziale</b>
<b>42.12.00 -</b>	<b>Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane</b>
<b>42.13.00 -</b>	<b>Costruzione di ponti e gallerie</b>
<b>42.21.00 -</b>	<b>Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi</b>
<b>42.22.00 -</b>	<b>Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni</b>
<b>42.99.09 -</b>	<b>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</b>

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	42.99.09

## Indice

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Le metodologie di controllo.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Principali fasi dell'attività di controllo da "metodologia".....</b>	<b>3</b>
<b>2. FASE PREPARATORIA AL CONTROLLO .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Analisi e acquisizione delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Ulteriori fonti di informazioni.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Profili organizzativi e inquadramento giuridico .....</b>	<b>13</b>
<b>3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1 L'accesso .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2 Rilevazione del personale .....</b>	<b>16</b>
<b>3.3 Controlli prioritari .....</b>	<b>17</b>
<b>3.4 Il controllo del volume d'affari.....</b>	<b>20</b>
3.4.1 - Gli appalti di durata ultrannuale.....	23
3.4.2 - Le agevolazioni in materia I.V.A.....	23
3.4.3. - Altri riscontri .....	26
<b>3.5 Altri indizi e riscontri .....</b>	<b>26</b>
<b>3.6 Le indagini finanziarie .....</b>	<b>27</b>
3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti .....	29
3.6.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari .....	29
<b>CHECK LIST.....</b>	<b>31</b>

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	42.99.09

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1 Le metodologie di controllo**

Le metodologie di controllo sono state predisposte, approvate e rese pubbliche tramite circolare a partire dal 1997<sup>1</sup>.

Esse sono differenziate per attività economica e contengono le indicazioni per l'effettuazione di controlli contabili e documentali, nonché per la ricerca delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dei corrispettivi e dei compensi effettivamente conseguiti, rispettivamente, dall'impresa o dal professionista.

Partendo dalle modalità e dalle condizioni di esercizio di ciascuna attività esaminata, le metodologie guidano il verificatore nella preparazione del controllo e nell'esecuzione dell'accesso, segnalando gli elementi da rilevare e la documentazione, anche extracontabile, da acquisire. Dopo un breve cenno alle tipologie di evasione più ricorrenti, viene descritta la procedura da seguire per la ricostruzione del volume d'affari e vengono individuati gli accertamenti, i riscontri e le analisi utili a tale fine. A questo proposito, in molti casi, vengono suggeriti gli elementi di stima necessari ed evidenziate le relazioni logiche che devono sussistere tra dati contabili ed extracontabili e l'ammontare dei corrispettivi.

Queste caratteristiche fanno delle metodologie uno strumento valido anche per tipologie di attività istruttoria diverse da quelle della verifica, come istruttorie collegate a questionari e successivi contraddittori svolti in ufficio, indagini finanziarie ecc.

Gli obiettivi delle metodologie sono:

- ~ uniformare i comportamenti operativi degli uffici, al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
- ~ contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
- ~ aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
- ~ indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

### **1.2 Principali fasi dell'attività di controllo da "metodologia"**

L'attività di controllo è finalizzata alla raccolta di elementi, dati e notizie per l'eventuale successiva azione di rettifica, di accertamento o di liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta; gli uffici dell'Agenzia delle entrate hanno competenza accertativa sulle seguenti imposte: imposte dirette (Imposta sul reddito delle persone fisiche, le correlate addizionali regionale e comunale, Imposta sul reddito delle società, Imposta regionale sulle attività produttive), IVA, Imposta di registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, bollo ed Imposta sugli intrattenimenti (ISI).

La disciplina relativa agli obblighi ed alle facoltà del personale impegnato in attività di controllo esterno è contenuta in via generale nella Legge n. 4 del 1929, nelle singole leggi di imposta, nello statuto del contribuente e

<sup>1</sup> Circolare n. 199/E del 10.07.1997

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

nei codici penale e di procedura penale.

Più in particolare, le attribuzioni e i poteri degli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e dal d.P.R. n. 600 del 1973, i quali disciplinano gli obblighi ed i controlli in materia di Imposta sul valore aggiunto e di Imposte sui redditi. L'articolo 35, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006) ha introdotto l'articolo 53 bis nel d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (testo unico dell'Imposta di registro) che estende le attribuzioni ed i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del d.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo all'imposta di registro, nonché all'imposta ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al d.Lgs. del 31 ottobre 1990, n. 347.

Gli aspetti procedurali dell'attività di controllo ai fini dell'Imposta del valore aggiunto e delle Imposte dirette sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, l'articolo 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede i controlli ai fini delle imposte dirette facendo espresso rinvio all'articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 che regola gli aspetti procedurali per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai fini dell'Imposta del valore aggiunto.

Possono distinguersi quattro momenti fondamentali in cui si esplica l'attività di controllo: la fase preparatoria al controllo, la fase dell'accesso, quella del controllo documentale e quella del controllo di merito.

### **Fase preparatoria al controllo**

Tale fase è antecedente a quella vera e propria dell'accesso presso la sede dove il contribuente svolge la propria attività ed è finalizzata all'acquisizione di tutte le informazioni utili per l'inquadramento della complessiva posizione fiscale del soggetto e del settore nel quale quest'ultimo opera.

Le informazioni verranno reperite prevalentemente in Ufficio mediante gli strumenti a disposizione, primo tra tutti il collegamento all'Anagrafe Tributaria: si rimanda al capitolo 2 per l'approfondimento di tale fase dell'attività di controllo.

### **Fase dell'accesso**

La fase dell'accesso è prodromica allo svolgimento dei controlli dei documenti fiscalmente rilevanti e del controllo di merito.

Essa, infatti, si basa sul potere di entrare in un determinato luogo e di restarvi per effettuare ricerche della documentazione, contabile ed extracontabile, fiscalmente rilevante, anche se chi ne ha la materiale disponibilità non presti il suo consenso o addirittura si opponga all'esecuzione dell'attività in corso.

La fase in argomento si esplica fondamentalmente:

- ~ nella presentazione di rito dei verificatori alla controparte con l'esibizione dei tesserini di riconoscimento;
- ~ nel far prendere visione e consegnare copia della lettera d'incarico per l'effettuazione del controllo a firma del Direttore dell'ufficio di appartenenza dei verificatori.

Inoltre, i verificatori effettueranno – sussistendone i presupposti – la rilevazione del personale presente al momento dell'accesso, individuando le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale, il

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

tutto finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri e dalle scritture obbligatorie e a riscontrare il rispetto della normativa in materia di lavoro.

Nella *lettera di incarico* devono essere indicati: l'ufficio che ha disposto il controllo, i nominativi dei funzionari preposti, la data ed i motivi dell'intervento, lo scopo dell'incarico e il tipo di controllo (es. verifica, accesso breve, accesso mirato), le generalità del contribuente, il luogo di esecuzione dell'accesso, le annualità sottoposte a controllo, il timbro ed il protocollo dell'ufficio e la sottoscrizione del direttore o del delegato. Alla luce dell'articolo 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 è, inoltre, opportuno che già nella lettera di incarico siano menzionate le esigenze d'indagine che giustificano lo svolgimento del controllo sul luogo di esercizio dell'attività.

In taluni casi, per specifici rilevanti motivi, potrebbe rendersi necessario effettuare l'accesso in luoghi adibiti ad abitazione dove non si svolga alcuna attività commerciale o agricola, in uffici di enti che non esercitino attività industriale, commerciale o agricola, in circoli privati o in locali adibiti promiscuamente allo svolgimento dell'attività ed ad abitazione: in tali evenienze, oltre alla lettera d'incarico, è necessaria anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Altro importante adempimento dei verificatori al momento dell'accesso è il richiamo al contribuente della Legge n. 212 del 2000 ed, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 12 di tale norma. Tale richiamo può avvenire anche mediante la consegna al contribuente di copia dello Statuto ovvero del solo articolo 12.

Inoltre si richiama l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 12 della Legge n. 212 del 2000, modificato dal comma 2, lettera c) dell'articolo 7 del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, che precisa: "Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente".

Si rinvia al paragrafo 3.1 ("L'accesso") per l'approfondimento delle specifiche rilevazioni connesse alla presente metodologia.

### **Fase del controllo documentale**

La fase del controllo documentale si esplica non solo sull'esame delle scritture contabili obbligatorie ma anche delle eventuali altre scritture e documenti (anche elettronici) rilevanti la cui tenuta non sia obbligatoria e che si trovino nei locali nei quali si accede.

L'ispezione ha come finalità il controllo della corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture, nonché della loro complessiva attendibilità, anche nella prospettiva di una possibile rideterminazione in via induttiva del reddito e del volume d'affari<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Al riguardo, si ricorda che il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, all'articolo 11, comma 1, afferma: "Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, e agli articoli 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 29 settembre 1972, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000."

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	42.99.09

### **Fase del controllo di merito**

Il controllo di merito non può prescindere dal controllo documentale contabile in quanto, in sostanza, finalizzato ad appurare la rispondenza del contenuto delle scritture con il reale svolgimento dei fatti aziendali o di quelli relativi all'attività professionale.

Nel corso della fase in argomento i verificatori svolgono attività indirizzate al controllo e riscontro della completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie ai fini fiscali sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi all'attività esercitata, compresi i libri sociali e le altre scritture previste da disposizioni non tributarie o comunque in possesso del contribuente controllato.

Vi sono controlli che possono basarsi su situazioni di fatto appurate direttamente dai verificatori, mediante l'analisi della contabilità. Un esempio potrebbe essere l'accertamento dell'esistenza fisica di un bene strumentale annotato nel registro dei cespiti ammortizzabili.

I controlli da metodologia, in particolare, sono finalizzati alla ricostruzione in via presuntiva dell'effettiva dimensione dell'attività economica oggetto del controllo e del reale volume d'affari prodotto dal soggetto.

Quest'ultima tipologia di controllo trova legittimazione nell'articolo 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 (convertito in Legge 29 ottobre 1993, n. 427), in base al quale la rettifica delle dichiarazioni può essere fondata sulla esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta o dagli studi di settore.

Nella procedura di ricostruzione citata, i controlli si traducono in operazioni di stima della potenzialità produttiva dell'attività economica oggetto di controllo, idonee da un lato a smentire l'entità del giro d'affari risultante dalle scritture contabili e, dall'altro a pervenire alla quantificazione del volume d'affari più verosimile in relazione alle effettive caratteristiche dell'attività svolta.

### **Verbalizzazioni**

Il controllo fiscale si estrinseca attraverso l'esercizio di poteri istruttori intrusivi nella sfera giuridica del contribuente controllato. L'esercizio di tali poteri è peraltro strettamente vincolato da modalità e condizioni dettate dalla legge, per cui deve essere adeguatamente documentato dai funzionari procedenti a riprova del rispetto della legge stessa.

Pertanto, durante tutto l'iter del controllo i verificatori dovranno redigere appositi processi verbali:

1. nella fase dell'accesso dovrà essere redatto il **processo verbale di accesso**, in cui dovranno essere descritte le operazioni compiute in tale fase (presentazione di rito, consegna lettera d'incarico ecc.). Nella prassi, si è soliti redigere tale documento alla fine della prima giornata di controllo, specificando anche la richiesta di esibizione della documentazione fiscalmente rilevante, la risposta<sup>3</sup> e le dichiarazioni della parte;

2. nel caso in cui sia stata effettuata la rilevazione del personale al momento dell'accesso, andrà redatto il **processo verbale di constatazione di impiego di lavoratori** che, in caso di constatazione di irregolarità (lavoratori parzialmente o totalmente in "nero"), andrà spedito alla competente Direzione Provinciale del Lavoro

<sup>3</sup> Il processo verbale di accesso conterrà la descrizione della documentazione consegnata dal contribuente nel corso della giornata; nel caso tutta o parte della documentazione venga consegnata in giorni diversi, la descrizione di tali documenti avverrà negli appositi *processi verbali*

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

per la successiva irrogazione delle sanzioni in materia;

3. nel corso di ogni giornata successiva a quella dell'accesso dovrà essere redatto il **processo verbale giornaliero**, che sintetizzerà le operazioni svolte quotidianamente e gli eventuali contraddittori o dichiarazioni del contribuente;

4. al termine delle attività di controllo, infine, i verificatori redigeranno il **processo verbale di constatazione**. Tale documento è un atto pubblico per il quale è prevista la forma scritta e fa fede fino a querela di falso (articolo 2700 del codice civile), che ha la funzione di documentare e spiegare (in primis al contribuente verificato e poi al funzionario accertatore dell'ufficio) l'intero iter del controllo e gli eventuali rilievi da esso scaturiti. Nel redigere tali rilievi, occorrerà indicare le violazioni commesse e gli elementi probatori documentali e/o deduttivi che hanno portato alla rilevazione delle stesse, motivando adeguatamente e con chiarezza argomentativa i passaggi che hanno condotto alla formulazione dei rilievi e richiamando le norme che regolano la materia.

Al processo verbale di constatazione, una copia del quale deve essere consegnata al contribuente, dovranno essere allegati: il processo verbale di accesso, quello di rilevazione dei lavoratori, i processi verbali giornalieri e copia degli altri documenti, acquisiti nel corso del controllo, direttamente collegati agli elementi presuntivi o probatori da cui discendono gli eventuali rilievi.

In linea generale, i documenti appena descritti dovranno indicare: il nome e cognome dei verbalizzanti con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza, gli estremi di identificazione della parte, il luogo, la data e l'ora in cui il processo verbale viene sottoscritto, la sottoscrizione dei verbalizzanti e del contribuente, l'eventuale circostanza della mancata sottoscrizione da parte del contribuente e dei motivi addotti, nonché l'indicazione della consegna alla parte di una copia dello stesso o del fatto che lo stesso non è stato ritirato, specificando che la copia del contribuente è comunque disponibile in ufficio.

Si vuole ricordare che l'articolo 6, comma 1, del d.Lgs. del 19 giugno 1997, n. 218 prevede la possibilità, per il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, di chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Successivamente, con l'articolo 83, comma 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008, è stato introdotto nel d.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 l'articolo 5 bis che prevede la possibilità, da parte del contribuente, di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, redatti ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 54, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972.

## 2. FASE PREPARATORIA AL CONTROLLO

L'Amministrazione finanziaria è già in possesso, a vario titolo, di importanti informazioni, reddituali e non, che consentono un primo, e spesso ampio, inquadramento dell'azienda o del professionista da sottoporre a controllo. Ulteriori informazioni possono essere raccolte mediante Internet, l'accesso a banche dati on-line di altre istituzioni, analisi e studi statistici sul settore economico a cui appartiene il soggetto che si intende sottoporre a controllo, oltre che – nel caso si rendesse necessario – mediante appostamenti nelle adiacenze della sede di esercizio dell'attività.

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

L'obiettivo finale è quello di predisporre un "fascicolo del contribuente" che possa offrire al verificatore un quadro d'insieme della posizione non solo reddituale e fiscale, ma anche operativa<sup>4</sup> e settoriale<sup>5</sup> del contribuente stesso. Questo permette, infatti, di identificare sin da subito elementi di criticità tra l'operato del soggetto e quanto da questo dichiarato, di finalizzare al meglio il controllo e rendere lo stesso più veloce e proficuo, di corroborare – infine – i riscontri derivanti dalla ricostruzione del volume dei ricavi o compensi conseguiti nell'esercizio di attività di impresa o artistico-professionali basate su prove di natura presuntiva.

In questa fase sarà opportuno che l'analisi della posizione del soggetto, pur dovendosi concentrare sul/i periodo/i d'imposta oggetto della verifica, permetta di avere un trend dell'andamento economico e reddituale del soggetto nel tempo. A tal fine, quindi, l'analisi abbraccerà un lasso di tempo di almeno 3 anni, ricomprendendo i periodi d'imposta oggetto del controllo.

Questa fase dell'attività, inoltre, consente ai verificatori di:

- ~ verificare se nei confronti del soggetto sono state già eseguite nel corso degli ultimi anni altre attività istruttorie esterne, la loro tipologia ed il risultato delle stesse al fine di valutare l'opportunità di una reiterazione del controllo<sup>6</sup>;
- ~ valutare l'opportunità di predisporre l'accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nei diversi punti di esercizio dell'attività (unità locale principale e succursali);
- ~ in caso di società, controllare la presenza dei soci di società di persone "con occupazione prevalente";
- ~ controllare l'esistenza e l'entità dei rapporti commerciali fra società e soci con partita I.V.A. ed analogo codice attività;
- ~ dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dall'azienda o dal professionista;
- ~ acquisire le informazioni sull'evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati, da completare con i dati riscontrabili presso l'azienda;
- ~ indagare sui rapporti finanziari fra società e soci (finanziamenti dalla società ai soci) nel caso di società di capitale a ristretta base azionaria;
- ~ indagare sui criteri di determinazione dei compensi agli amministratori.

## **2.1 Analisi e acquisizione delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria**

Primo e fondamentale strumento operativo per acquisire informazioni è l'interrogazione dei dati del contribuente al sistema dell'Anagrafe Tributaria<sup>7</sup>.

La base dati dell'Anagrafe Tributaria è "dinamica", in quanto contiene le informazioni disponibili al momento dell'interrogazione su un soggetto, sia esso persona fisica ovvero società. Tali informazioni provengono dagli atti che il contribuente ha trasmesso all'Amministrazione finanziaria (dichiarazioni di inizio attività, dichiarazioni dei

<sup>4</sup> Ci si riferisce al processo produttivo e gestionale dell'azienda o al modus operandi del professionista da controllare.

<sup>5</sup> Ci si riferisce al settore economico in cui opera l'azienda o il professionista.

<sup>6</sup> Al riguardo si richiama l'attenzione sul co. 2, punto 1 della lettera a) dell'articolo 7 del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011.

<sup>7</sup> In questo contesto si fa riferimento all'applicazione SERPICO, disponibile sul portale FISCO (area *Funzioni Generali*) della intranet



Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

redditi, versamenti, atti del registro ecc.), da quelli che quest'ultima gli ha notificato (processi verbali di constatazione, accertamenti o atti di contestazione, iscrizioni a ruolo, contenzioso ecc.) e da ulteriori fonti, prevalentemente esterne all'Amministrazione finanziaria, quali altri enti (Agenzia del Territorio, Motorizzazione, CCIAA ecc.), istituti di credito, aziende che stipulano contratti di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici, idrici e del gas ecc.

Tutte le informazioni contenute in Anagrafe Tributaria sono ormai trasmesse e acquisite mediante procedure telematiche e sono sottoposte ad un processo di "validazione" che mira a garantirne la qualità<sup>8</sup>.

Per predisporre il fascicolo del contribuente che si sta sottoponendo a controllo, occorrerà acquisire – ove presenti – almeno le seguenti informazioni, distinte a seconda della tipologia di soggetto:

<b>Persona fisica</b>	<b>Persona non fisica</b>
<u>INFORMAZIONI ANAGRAFICHE</u>	
codice fiscale	codice fiscale
partita IVA attiva (e data di apertura)	partita IVA attiva (e data di apertura)
codice attività dichiarato	codice attività dichiarato
altre attività esercitate	altre attività esercitate
autorizzazione alle operazioni intracomunitarie	autorizzazione alle operazioni intracomunitarie
domicilio fiscale (ed eventuali variazioni)	sede legale (ed eventuali variazioni)
ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente sul soggetto in base al domicilio fiscale	domicilio fiscale (ed eventuali variazioni)
famiglia fiscale	ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente sul soggetto in base al domicilio fiscale
esistenza di eventuali partite I.V.A. cessate	fiscale
sede di esercizio dell'attività	esistenza di eventuali partite I.V.A. cessate
rappresentanze e partecipazioni in società	altre sedi di esercizio dell'attività e luogo di conservazione delle scritture contabili
luogo di conservazione delle scritture contabili	precedenti Denominazioni / Nature Giuridiche variate dal soggetto
residenze estere	rappresentanze, soci e confluenze
dati del registro imprese (fonte CCIAA)	dati del registro imprese (fonte CCIAA)
dati del registro protesti (fonte CCIAA)	dati del registro protesti (fonte CCIAA)
<u>INFORMAZIONI REDDITUALI</u>	
dati delle dichiarazioni dei redditi ed in particolare	dati delle dichiarazioni dei redditi ed in particolare

dell'Agenzia delle Entrate.

<sup>8</sup> In particolare viene sempre verificata la correttezza del codice fiscale ovvero della partita IVA del soggetto a cui si riferiscono.

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

reddito d'impresa/lavoro autonomo e complessivo (va controllato un trend di almeno tre anni, ricomprendendo sempre i periodi d'imposta oggetto del controllo e quello in corso al momento dell'accesso)	reddito d'impresa/lavoro autonomo e complessivo (va controllato un trend di almeno tre anni, ricomprendendo sempre i periodi d'imposta oggetto del controllo e quello in corso al momento dell'accesso)
presenza di provvedimenti agevolativi (sanatorie, crediti d'imposta, emersione lavoro irregolare, concordato preventivo biennale, aiuti di Stato ecc.)	presenza di provvedimenti agevolativi (sanatorie, crediti d'imposta, emersione lavoro irregolare, concordato preventivo biennale, aiuti di Stato ecc.)
presenza di comunicazioni (dichiarazioni d'intento, ecc.)	presenza di comunicazioni (dichiarazioni d'intento, consolidato nazionale, trasparenza ecc.)
dati dei rimborsi	dati dei rimborsi

DATI DELL'ACCERTAMENTO

presenza e dati di attività istruttorie (verifiche, accessi)	presenza e dati di attività istruttorie (verifiche, accessi)
presenza e dati di segnalazioni (es. segnalazioni dei Comuni, della GdF, dell'INPS ecc.)	presenza e dati di segnalazioni (es. segnalazioni dei Comuni, della GdF, dell'INPS ecc.)
presenza e dati di atti di accertamento, accertamento con adesione, atti di contestazione, accertamenti parziali, accertamenti da studi di settore e da parametri	presenza e dati di atti di accertamento, accertamento con adesione, atti di contestazione, accertamenti parziali, accertamenti da studi di settore e da parametri
domande di chiusura liti pendenti e proposte di conciliazione	domande di chiusura liti pendenti e proposte di conciliazione
presenza e dati dei ricorsi in sede contenziosa	presenza e dati dei ricorsi in sede contenziosa

DATI DELLE RISCOSSIONI

presenza e dati dei versamenti con modello F24 e F23	presenza e dati dei versamenti con modello F24 e F23
presenza e dati dei ruoli, degli sgravi, delle rateazioni e sospensioni	presenza e dati dei ruoli, degli sgravi, delle rateazioni e sospensioni

ALTRE INFORMAZIONI

*(di carattere patrimoniale e relativi alla capacità contributiva)*

dati del Catasto (fabbricati e terreni)	dati del Catasto (fabbricati e terreni)
dati della conservatoria	dati della conservatoria
presenza e dati sui veicoli (autovetture,	presenza e dati sui veicoli (autovetture,

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

aeromobili, natanti) intestati al soggetto o in leasing

presenza e dati degli atti registrati

presenza e dati riguardanti quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali (ex art. 78 della Legge n. 413/91)

titolarità e dati sulle utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche

bonifici bancari effettuati/ricevuti con riferimento alle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie ovvero per riqualificazione energetica.

movimenti di capitale da e per l'estero coerenti con la soglia antiriciclaggio

presenza e dati sui contratti assicurativi stipulati dal soggetto

altre comunicazioni da enti esterni (iscrizione ad albi professionali, licenze e autorizzazioni comunali, concessioni, contratti d'appalto, ecc.)

presenza e dati riguardanti importazioni/esportazioni e acquisti/vendite intracomunitari e da black list

comunicazioni crediti d'imposta Ministero per le attività produttive (MAP) e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

presenza del soggetto come comunicante elenco "clienti e fornitori"

comunicazioni da strutture sanitarie private

comunicazioni stampati fiscali

comunicazioni contribuenti minimi in franchigia

aeromobili, natanti) intestati al soggetto o in leasing

presenza e dati degli atti registrati

presenza e dati riguardanti quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali (ex art. 78 della Legge n. 413/91)

titolarità e dati sulle utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche

bonifici bancari effettuati/ricevuti con riferimento alle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie ovvero per riqualificazione energetica.

movimenti di capitale da e per l'estero coerenti con la soglia antiriciclaggio

presenza e dati sui contratti assicurativi stipulati dal soggetto

altre comunicazioni da enti esterni (licenze e autorizzazioni, o concessioni, contratti d'appalto, ecc.)

presenza e dati riguardanti importazioni/esportazioni e acquisti/vendite intracomunitari e da black list

comunicazioni crediti d'imposta Ministero per le attività produttive (MAP) e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

presenza del soggetto come comunicante elenco "clienti e fornitori"

comunicazioni da strutture sanitarie private

comunicazioni stampati fiscali

## 2.2 Ulteriori fonti di informazioni

Al fine di raccogliere maggiori informazioni sul soggetto da sottoporre a controllo e completare il suo inquadramento economico e reddituale, sarà estremamente importante effettuare ricerche ed analisi mediante

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

ulteriori fonti e strumenti operativi: se ne riportano, si seguito, alcuni tra i più importanti.

### Collegamento alle Camere di Commercio

Tale procedura è stata realizzata e messa a disposizione mediante apposito link in SERPICO. Essa consente di interrogare i dati sia di una impresa che di una persona fisica contenuti nel Registro Imprese delle Camere di Commercio.

Tale sezione di SERPICO presenta una schermata distinta in tre sezioni:

- ~ la prima, denominata *Dati Identificativi della posizione REA presso la CCIAA*, riporta le informazioni anagrafiche del soggetto interrogato;
- ~ la seconda, denominata *“Informazioni sui Bilanci”*, in cui sono riportati e puntualmente scaricabili/interrogabili i singoli Bilanci relativi ai vari periodi d'imposta;
- ~ la terza, denominata *“Informazioni presenti”*, che evidenzia informazioni di dettaglio sull'azienda che vengono di seguito sintetizzate:

Informazioni da statuto, statuto depositato

Capitale e strumenti finanziari

Storia delle società o enti controllanti

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

Soci e titolari di diritti su quote o azioni

Partecipazioni in altre società

Amministratori

Sindaci, membri organi di controllo

Titolari di altre cariche o qualifiche

Società o enti controllanti

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Attività, albi, ruoli e licenze

Sede e unità locali

Pratiche in istruttoria

Storia delle modifiche

Storia delle partecipazioni in altre società

### INTERNET e Mass Media

Internet rappresenta una fonte molto ampia e proficua di informazioni, non solo con riferimento al reperimento di dati puntuali riguardanti il soggetto che si sta indagando ma anche con riguardo agli elementi che consentono di

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

fare un'analisi del settore economico di riferimento dell'attività da controllare e del suo andamento.

Nel corso della navigazione in Internet finalizzata all'acquisizione delle informazioni sopra citate, occorre ricordare l'importanza di saper valutare la fondatezza dei dati trovati, al fine di saper selezionare quelli effettivamente spendibili in sede di controllo (anche attraverso il contraddittorio con il contribuente).

Nel caso in cui già si dispone di uno specifico indirizzo web che fa riferimento all'impresa/soggetto indagato, è evidente la possibilità di navigare nel sito al fine di acquisire indicazioni sia di carattere generale sull'attività (ad esempio la localizzazione pubblicizzata, la tipologia di attività svolta in concreto ecc.) sia di tipo specifico direttamente utilizzabili ai fini della ricostruzione del volume d'affari (ad esempio la presenza di cataloghi, listini, vendite realizzate, ecc.).

Le ricerche in Internet, tuttavia, non devono prescindere mai dall'utilizzo dei cosiddetti "motori di ricerca" (ad esempio Google all'indirizzo [www.google.it](http://www.google.it)). I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare l'indagine sulla rete: il verificatore potrà, ad esempio, digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su "cerca", ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata.

Con riferimento all'acquisizione di elementi che possano consentire un'analisi di settore anche di tipo territoriale, si richiamano – a mero titolo di esempio – alcuni siti istituzionali e altri privati (ma di ampia notorietà ed affidabilità): [www.istat.it](http://www.istat.it); [www.unioncamere.it](http://www.unioncamere.it); <http://www1.agenziaentrate.it/ufficiostudi/>; [www.sose.it](http://www.sose.it); [www.censis.it](http://www.censis.it); [www.cnel.it](http://www.cnel.it); [www.tagliacarne.it](http://www.tagliacarne.it).

Anche le informazioni quotidianamente riportate sulla stampa (soprattutto quella locale e quella specializzata) possono rappresentare utili elementi per l'identificazione di comportamenti evasivi ovvero corroborativi delle ricostruzioni da effettuare nel corso del controllo: basti pensare alle pubblicità ovvero agli annunci promozionali ecc..

## **2.3 Profili organizzativi e inquadramento giuridico**

### **Caratteristiche del settore**

Nella categoria dei lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile vengono generalmente ricomprese tutte le attività svolte da imprese edili indipendentemente dalle dimensioni imprenditoriali, dalle caratteristiche strutturali e dai destinatari delle prestazioni.

Quanto alle dimensioni aziendali, è opportuno far presente che trattasi di categoria composita che ricomprende sia ditte costituite dal titolare che si avvale della collaborazione di uno o più manovali, sia di imprese dotate di una più articolata struttura e di un maggior grado di specializzazione, che possono contare su una organizzazione che coordina diverse professionalità (muratura, carpenteria, intonacatura, ecc.).

La presente metodologia intende fare riferimento ad un ambito limitato del settore ed in particolare alle attività poste in essere da piccole e medie imprese per l'effettuazione degli interventi più ricorrenti nell'area dell'edilizia privata, quali le costruzioni di fabbricati di piccole dimensioni, compresi i fabbricati rurali, oltreché urbani.

Sono inoltre riconducibili alla presente indagine tutte le opere classificate dall'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, titolo IV, come "Interventi di recupero del patrimonio edilizio" e cioè:

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

- ◆ opere di manutenzione ordinaria e riparazioni interne di cui all'art.31. comma 1, lett. a):
  - sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
  - riparazioni di impianti per servizi accessori;
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
  - rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
  - rifacimento pavimentazione esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
  - sostituzione tegole, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
  - riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
  - riparazioni recinzioni;
- ◆ opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lett. b):
  - realizzazione ed integrazione di servizi igienico - sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
  - realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
  - consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
  - rifacimento di scale e rampe;
  - realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  - sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
  - interventi destinati al risparmio energetico;
- ◆ restauri e risanamenti di cui all'art. 31, comma 1, lett. c):
  - modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
  - innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
  - ripristino dell'aspetto storico - architettonico di un edificio;
  - adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
  - apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;
- ◆ ristrutturazioni di cui all'art.31, comma 1, lett. d):
  - riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
  - costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
  - mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
  - trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

- modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai;
- interventi di ampliamento delle superfici.

L'attività è esercitata prevalentemente da ditte individuali, ma sono presenti nel settore anche società di persone. Più limitata, invece, la presenza di società a responsabilità limitata.

È ricorrente inoltre la costituzione delle imprese in esame sotto forma di società cooperative, aventi per lo più lo scopo di costruire alloggi da assegnare ai soci. Il fenomeno cooperativistico deve essere attentamente studiato in quanto potrebbe nascondere comportamenti elusivi integranti attività commerciale "pura". In particolare, le modalità più frequenti sono le seguenti: le quote societarie vengono in un primo momento assegnate a "soci di comodo" che, previo recesso, restituiscono le unità assegnate alla cooperativa, che provvede successivamente ad alienarle a terzi acquirenti, ovviamente ai prezzi correnti di mercato, omettendo la relativa contabilizzazione.

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

### **3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO**

#### **3.1 L'accesso**

Al momento dell'accesso è importante acquisire la documentazione contabile obbligatoria e cercare quella extracontabile rilevante ai fini della verifica (preventivi, agende, quietanze, documenti di trasporto, etc...) sfruttando al meglio l'effetto "sorpresa".

Al riguardo si richiamano le indicazioni operative contenute nel paragrafo 1.2 nella parte "Fase dell'accesso".

#### **3.2 Rilevazione del personale**

Tra i controlli da effettuarsi al momento dell'accesso presso i locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, vi è quello del personale presente e della corretta tenuta dei libri e registri obbligatori previsti dalla normativa in materia di lavoro.

L'obiettivo è quello di verificare:

- il corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro, secondo quanto di seguito indicato;
- il corretto adempimento degli obblighi fiscali di cui agli articoli 13 commi 3, 21 e 22 del d.P.R. n. 600/73.

La rilevazione del personale va effettuata con tempestività al momento dell'accesso, proseguendo poi, nel corso del controllo, alla raccolta ed all'esame degli elementi informativi acquisiti sui lavoratori che hanno prestato collaborazione all'impresa o al lavoratore autonomo con particolare riferimento ai periodi d'imposta oggetto di verifica.

Una volta identificato tutto il personale presente in sede, occorrerà procedere ad effettuare delle interviste individuali ad ogni soggetto.

Di seguito si elencano le informazioni minimali che, nel corso dell'intervista, occorre necessariamente acquisire, con riferimento a ciascun lavoratore, per un corretto ed efficace controllo degli adempimenti previsti, in materia contributiva e fiscale, a carico del datore di lavoro:

- *dati identificativi del lavoratore* - codice fiscale (ove attribuito), dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
- *estremi del documento di riconoscimento* (laddove esibito);
- *tipologia del rapporto di lavoro* (ad esempio lavoratore subordinato, co.co.co, co.co.pro, titolari e soci di imprese artigiane/commerciali, coadiuvanti o collaboratori dei titolari o soci di imprese artigiani/commerciali, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi ecc.);
- *qualifica del lavoratore* (dirigente, quadro, impiegato, operaio, apprendista ecc.);
- *retribuzione/compenso percepito*.

È del tutto evidente che, prima, durante e dopo l'intervista, i verificatori osserveranno e valuteranno, ove possibile, l'effettiva attività svolta dai singoli lavoratori intervistati, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto riportato nei documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa sul lavoro.



Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

Terminate le interviste, infatti, i verificatori avranno cura di chiedere al datore di lavoro l'esibizione, ove obbligatori:

1. delle *comunicazioni preventive*<sup>9</sup> di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi della Legge n. 296/2006, i datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro;

2. il Libro Unico del lavoro<sup>10</sup> (che ha sostituito il libro paga e il libro matricola obbligatoriamente a partire dall'anno d'imposta 2009);

3. la documentazione extra-contabile, qualora reperita, dalla quale emerge l'impiego di lavoratori/collaboratori.

Si raccomanda, in modo particolare, il reperimento delle comunicazioni preventive di cui al precedente punto 1, in quanto l'art. 4 della Legge n. 183 del 4/11/2010 ha modificato l'articolo 3 del d.l. n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito dalla Legge n. 73 del 23 aprile 2002, riguardante la maxisanzione per il lavoro sommerso. In particolare il nuovo dettato normativo fa riferimento, anziché all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, all'impiego, da parte di datori privati (con esclusione dei datori di lavoro domestico) di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva fatta al Centro per l'impiego, ai sensi dell'art. 9-bis, co. 2, del d.l. n. 510 del 1996, così come convertito dalla Legge n. 608 del 1996 e da ultimo sostituito dall'art. 1, co. 118 della Legge n. 296 del 2006.

Gli eventuali rilievi deriveranno, oltre che dal riscontro della mancata comunicazione preventiva che il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare al Centro per l'impiego, dalle discordanze tra quanto constatato - anche a seguito delle interviste - e quanto risultante dalla documentazione acquisita.

Tutte le operazioni eseguite, nonché i rilievi effettuati, andranno puntualmente riportate nel "*processo verbale di constatazione di impiego di lavoratori*", che formerà parte integrante del processo verbale di constatazione.

In caso di irregolarità, una copia di tale verbale va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettivo, accompagnato da una apposita lettera di "*segnalazione riscontro lavoratori irregolari*"<sup>11</sup>, al fine della irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 3 commi 3 e 5 del d.l. n. 12/2002<sup>12</sup>.

### **3.3 Controlli prioritari**

È opportuno rilevare tutto il personale presente nel cantiere o nei magazzini - depositi (dati anagrafici, mansioni svolte, tipo di rapporto, etc.) raffrontando gli elementi emersi con i libri obbligatori in materia

<sup>9</sup> La Legge Finanziaria 2007, introduce importanti novità in materia di comunicazioni relative ai rapporti di lavoro. In particolar modo il comma 1184 ha operato cambiamenti all'art. 9-bis della Legge n. 608/1996, stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale), di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di tirocinio di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata, andranno comunicate al Centro per l'impiego competente almeno il giorno prima dell'instaurazione dei rapporti, attraverso comunicazione avente data certa.

<sup>10</sup> Il comma 1 dell'articolo 39 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che "Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative".

<sup>11</sup> Si ricorda che l'applicativo SIC permette di generare in automatico, con format approvati dalla Direzione Centrale Accertamento, sia il *processo verbale di constatazione di impiego di lavoratori* che la lettera di *segnalazione riscontro lavoratori irregolari* da inviare alla DP del lavoro.

<sup>12</sup> Modificato dall'art. 36-bis, comma 7, del d.l. n. 223/2006, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

previdenziale e del lavoro.

Saranno acquisiti alla verifica i supporti magnetici eventualmente reperiti che possono contenere informazioni utili al controllo.

Sarà altresì effettuata un'analisi dei file presenti ed operata la stampa di quelli relativi alla corrispondenza e ad archivi elettronici.

È opportuno ricordare a tal proposito che a norma dell'art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72, i funzionari che procedono all'accesso, qualora l'impresa non consenta l'utilizzazione degli impianti tramite personale proprio, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi all'elaborazione dei supporti elettronici (dischetti, bobine, etc.) fuori dai locali.

Saranno, inoltre, rilevate le utenze telefoniche comprese quelle relative a telefoni portatili.

È necessario, altresì, procedere all'inventario dei beni strumentali e delle attrezzature esistenti in azienda o sui luoghi di lavoro ed operare il riscontro con il registro dei beni ammortizzabili.

La consistenza complessiva e la complessità tecnica delle attrezzature è un prezioso indice di capacità produttiva dell'impresa. Le attrezzature più ricorrenti nel settore sono:

- ◆ molazze per la confezione di malta pozzolanica, utilizzabile per le finiture (calce e intonaci);
- ◆ betoniere per la produzione di materiale per fondazioni e strutture portanti in cemento armato (calcestruzzo);
- ◆ ponteggi e palanche;
- ◆ gru;
- ◆ apparecchi di sollevamento ad argano (tiro);
- ◆ autoveicoli.

È stato riscontrato che, soprattutto nelle aziende di minori dimensioni, non esiste una vera e propria struttura di depositi e magazzini; le attrezzature e gli impianti vengono spesso direttamente spostati da un cantiere all'altro e il materiale da impiegare viene trasportato direttamente dal luogo di acquisto all'area dove sorge il cantiere.

Non risulta di grande aiuto, ai fini della valutazione delle dimensioni aziendali, l'indice riferito alla quantità e qualità dei materiali di magazzino. Infatti gli acquisti di tali beni di consumo sono effettuati volta per volta sulla base delle esigenze specifiche, sia perché non si ritiene utile procedere ad "immobilizzazioni", essendo i costi di acquisto generalmente stabili, sia in considerazione della deperibilità degli stessi (specialmente per quanto riguarda i prodotti "leganti", quali calce, cementi, gesso, intonaci pronti, ecc.).

Il materiale di consumo presso i cantieri è, generalmente costituito da:

- ◆ materiali inerti: mattoni pieni, blocchetti di tufo e di gesso, mattoni forati di grandi e piccole dimensioni, rena, pozzolane, ecc.;
- ◆ materiali leganti: cemento, calce, gesso, intonaci pronti, ecc.;
- ◆ legnami da costruzione: tavole per casseforme, per puntelli, per fasce da intonaco, ecc.

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	42.99.09

### **Ricerche presso pubbliche amministrazioni**

Gli adempimenti per poter eseguire lavori di edilizia civile, sono riconducibili ai seguenti:

- ◆ concessione edilizia, da richiedersi all'ufficio tecnico del Comune, necessaria per nuove edificazioni, completamenti, ristrutturazioni che richiedono ampliamento di cubature, ecc..
- ◆ autorizzazione edilizia, da richiedersi presso l'ufficio tecnico centrale o, in caso di grossi centri ripartiti in circoscrizioni, presso il competente ufficio tecnico circoscrizionale. Generalmente la tipologia dei lavori per i quali è richiesta l'autorizzazione invece della concessione è riferita a quelle opere che non realizzano cubature (recinzioni, impianti sportivi, ecc.).

Per altre opere, di edilizia minore, è sufficiente effettuare una denuncia inizio attività (D.I.A.) presso l'ufficio tecnico del Comune o, se esistono, presso gli uffici tecnici circoscrizionali (art. 2, comma 60, l. n. 662/96 e successive modificazioni e integrazioni; si veda per tutte l'art. 11 della legge n. 135/97).

Alla predetta comunicazione D.I.A. deve essere allegata la relazione asseverata da un tecnico ed una copia di un progetto *ante e post operam*.

Le opere per cui è sufficiente la D.I.A. sono indicate all'art. 2, comma 60, della legge n. 662/96, che ha sostituito l'art. 4, comma 7, della legge 5 ottobre 1993, n. 398. Tra le più ricorrenti, si ricordano:

- ◆ opere di manutenzione straordinaria;
- ◆ opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
- ◆ recinzioni (muri ecc.), aree destinate ad attività sportive;
- ◆ opere interne, che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; trattasi di quei frequenti piccoli lavori interni che consistono in "spostamenti" di tramezzi, di porte, di demolizione di muri non portanti, ecc.;
- ◆ varianti a concessioni edilizie già rilasciate;
- ◆ parcheggi di pertinenza nel sottosuolo, ecc..

Si fa presente, a tal proposito, che non sempre le procedure di acquisizione dei predetti dati da parte del Comune e della C.C.I.A.A. sono informatizzate. Si ritiene pertanto che per una migliore gestione dell'attività di controllo, tali elementi potranno essere rilevati per una pluralità di imprese piuttosto che per un'impresa singola, accentuando così il momento di programmazione complessivo dell'attività di controllo da parte dell'ufficio e tendendo a minimizzare le difficoltà e i tempi che il reperimento dei dati di volta in volta può comportare.

Presso gli uffici del Comune si potranno acquisire:

- ◆ denunce di inizio attività D.I.A. sopra specificate, con allegata la relazione asseverata da un tecnico ed una copia del progetto *ante e post operam*;
- ◆ richieste di concessione di licenza edilizia (art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per l'esecuzione di nuove costruzioni, l'ampliamento la modifica o demolizione di quelle esistenti ovvero per l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno; art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la costruzione di manufatti residenziale e non). Tali istanze devono essere prodotte presso l'Ufficio tecnico del Comune;

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

- ◆ istanze di autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, per il deposito di materiali da costruzione, di risulta e per le attrezzature e gli impianti impiegati. Tali istanze generalmente vengono effettuate direttamente dall'esecutore dei lavori.

Inoltre, presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione, Ufficio provinciale del Genio Civile, si potranno richiedere le istanze prescritte dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, successivamente integrata dal D.M. 24 gennaio 1986, da presentarsi al predetto ufficio.

Si tratta delle richieste che vanno presentate tutte le volte che le opere da realizzare costituiscano nuovi edifici o interventi volti a modificare elementi strutturali degli edifici esistenti.

La documentazione può essere acquisita anche presso gli Uffici comunali, destinatari di una copia delle istanze.

La citata normativa ha introdotto particolari prescrizioni a carico degli operatori del settore per le costruzioni in zone sismiche. Viene previsto, tra l'altro, dall'art. 17 del predetto provvedimento, che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo messo o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al Sindaco ed all'ufficio tecnico della Regione o all'Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti. Nella comunicazione deve essere indicato il domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Presso i predetti organi pubblici risulta pertanto possibile attingere alle informazioni relative agli imprenditori edili che hanno eseguito i lavori sopra indicati, e alla consistenza, durata e ubicazione di questi ultimi.

### **3.4 Il controllo del volume d'affari**

La verifica dei ricavi dichiarati muoverà dai dati e dalle notizie acquisite nel corso del controllo e tenderà a ricostruire l'effettiva entità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni effettuate dall'impresa.

Le caratteristiche del settore fanno ritenere che la maggior parte dell'evasione si concentri nei rapporti con privati consumatori finali non sempre interessati al rilascio della fattura. Possono ipotizzarsi le seguenti irregolarità:

- ◆ totale occultamento dei corrispettivi conseguiti;
- ◆ sottofatturazione delle prestazioni rese.

Si dovrà in primo luogo verificare se le opere che risultano dalla documentazione conservata presso gli uffici del Comune e della Regione sono state regolarmente fatturate. In caso positivo, si dovrà comparare la consistenza dei lavori eseguiti (progetto, relazione tecnica ecc.) con l'ammontare delle fatture emesse.

Dalla documentazione allegata dovrebbe essere agevole risalire alla valutazione dell'importanza del lavoro e conseguentemente della congruità degli importi fatturati.

Tutta la documentazione extracontabile (corrispondenza, appunti, preventivi), compresi i dati contenuti su supporti elettronici, sarà attentamente vagliata al fine di controllare che i lavori eseguiti, come desumibili dalle annotazioni nella documentazione extracontabile, abbiano trovato riscontro nelle scritture contabili e documentali.

Il controllo dovrà puntare soprattutto sulle incongruenze contabili e documentali dal momento che l'attività non

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

ha molte manifestazioni esterne.

I principali elementi per stimare l'ordine di grandezza del giro d'affari attengono alla capacità potenziale dell'azienda, che potrà essere verificata sulla base della manodopera impiegata e della varietà e consistenza dei beni strumentali.

Il raffronto tra i lavori eseguiti in un certo periodo (anche inferiore all'anno) e la forza lavoro ed i materiali impiegati nello stesso arco temporale, può far emergere contraddizioni meritevoli di chiarimenti da parte del contribuente e utili all'accertamento.

Ovviamente, differenze di modesta entità (5 - 10%) non possono essere sufficienti a giustificare un recupero di imposta, non avendo il conteggio delle ore carattere di assoluta precisione e non potendo escludere la presenza di tempi morti e dispersioni nell'utilizzo della manodopera.

Il riscontro di lunghi periodi di inattività, desumibili dall'assenza di registrazioni di corrispettivi, dovrà formare oggetto di attento esame in contraddittorio con la parte, alla quale il verificatore chiederà spiegazioni.

Qualora non fossero fornite giustificazioni plausibili (stato di temporanea infermità, assenza, ecc.) e potendo disporre di altri elementi indiziari riferiti allo stesso arco temporale (acquisti di materiali, pagamento di forniture, o, comunque, sostenimento di spese personali/familiari), sarà legittimo ipotizzare, anche in relazione a tali periodi "morti", l'effettuazione di prestazioni con conseguente produzione di ricavi, da quantificarsi, prudenzialmente, sulla base delle tariffe contrattuali applicabili alla categoria.

Molto utile è rilevare esattamente nel processo verbale giornaliero, nella eventualità di un accesso presso il cantiere, il numero e le mansioni di tutto il personale presente, contestando le eventuali incongruenze tra gli acquisti di materiale, l'esistenza di autorizzazioni, le copie dei contratti di prestazione d'opera rinvenuti e l'assoluta carenza di mano d'opera registrata.

Il possesso di determinate attrezzature e utensilerie tecniche dovrà essere posto in relazione alla tipologia delle prestazioni effettuate e contabilizzate dall'impresa. Saranno poste in evidenza e contestate alla parte le eventuali incongruenze tra la tipologia, le caratteristiche ed il valore dei beni strumentali rinvenuti nella sede e l'assenza di prestazioni specifiche fatturate e contabilizzate inerenti le attrezzature stesse.

Si precisa che nell'ambito delle piccole e medie imprese non è frequente riscontrare il possesso in proprietà di gru, ponteggi, ecc., ricorrendo le imprese del settore al noleggio. Nel caso di utilizzazione dei beni strumentali in base a contratti di noleggio risulterà proficuo il controllo di questi ultimi, per verificarne la durata e gli importi corrisposti a titolo di canone e di eventuale assicurazione.

Si dovrà accertare altresì se i beni noleggiati trovino riscontro nelle prestazioni effettuate nel periodo verificando la contestuale contabilizzazione di spese per acquisti di materiale, consumi di carburante, utilizzo di lavoratori dipendenti, contratti di prestazione d'opera e la presenza nella documentazione di richieste di autorizzazioni.

Le contestazioni della mancata utilizzazione dei beni detenuti in noleggio, desumibile dalle risultanze contabili, potrà autorizzare con maggiore fondatezza la ricostruzione di prestazioni eseguite e non fatturate, rispetto alla medesima circostanza riferita ai beni detenuti in proprietà.

Infatti, mentre può essere giustificabile, a volte, mantenere attrezzature ed utensili di proprietà "fermi" per l'assenza di commesse di lavori, non può trovare alcuna giustificazione sul piano della logica sostenere un costo

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

“aggiuntivo” di esercizio relativo al noleggio di beni quando poi gli stessi non risultano, dall’analisi delle fatture e delle ricevute emesse per i lavori eseguiti nel periodo di durata del contratto stesso, impiegati nell’attività.

Nel caso in cui le prestazioni afferenti ai beni noleggiati siano state fatturate, l’attenzione dovrà concentrarsi sulla congruità dei ricavi contabilizzati. Infatti, potrebbero emergere evidenti incongruenze tra gli importi del canone di noleggio, del materiale impiegato e della mano d’opera, con l’importo complessivamente fatturato.

Qualora le fatture di acquisto di materiale lo consentano, in quanto numerose e particolareggiate nella descrizione del contenuto, sarà possibile procedere ad una ricostruzione indiretta dei manufatti eseguiti, e quindi, del presunto volume dei ricavi, da integrare con le altre informazioni specifiche sul costo della mano d’opera impiegata.

Alcune particolari tipologie di materiale risultano a tal fine molto significative, almeno per le nuove costruzioni. L’acquisto di mattoni forati, ad esempio, potrà consentire la ricostruzione dei manufatti derivati (metri cubi di muro) che avendo generalmente un prezzo di mercato piuttosto rigido, permettono la determinazione indiretta dei relativi ricavi.

Analogamente, l’acquisto in metri cubo di calcestruzzo preconfezionato potrà fornire analoghe preziose indicazioni sulla quantità di manufatti in cemento armato messi in opera e quindi della quota di ricavi da essi desumibili.

Nei centri residenziali di minori dimensioni possono risultare preziose le informazioni acquisibili presso i locali fornitori di materiale da costruzione. Attraverso un controllo incrociato presso gli archivi dei clienti di tali ditte (rivendite di materiale da costruzione, prodotti di ceramica e monocotture, ecc.) potranno emergere elementi interessanti relativi al volume e alla frequenza degli acquisti effettuati dalle imprese di costruzione.

Tale rilevazione, riscontrata con la documentazione presso gli uffici pubblici, potrà utilmente indirizzare il controllo verso i soggetti per i quali risultano maggiori indizi e riscontri.

In conclusione, l’attenzione del verificatore dovrà concentrarsi sulla coerenza interna tra gli elementi riscontrati, tenendo presente che nel settore è molto diffusa la presenza di prestatori di lavoro non “registrati” ai fini assicurativi e previdenziali. Tali irregolarità riguardano prevalentemente la mano d’opera non specializzata (manovali generici, adibiti al trasporto di materiale e alla confezione di malta e intonaci).

Per le imprese di piccole dimensioni, nelle quali il titolare spesso è un prestatore d’opera (muratore, pavimentista, ecc.) è anche possibile fare una ricostruzione del volume d’affari sulla base delle ore lavorative prestate dall’imprenditore e dai dipendenti.

A tal fine occorrerà confrontare il monte ore lavorato dai dipendenti in un determinato periodo (libri paga, cedolini mensili, ecc.), dal personale in forza all’impresa eventualmente non registrato e dal titolare, al netto di assenze a vario titolo, con la manodopera presumibilmente incorporata nei lavori fatturati nello stesso arco temporale. Eventuali apprezzabili differenze dovranno essere giustificate, anche in contraddittorio con la parte, tenendo conto di eventuali abbattimenti del monte ore lavorato per un accertato minor impegno del titolare, ecc..

L’indagine sui ricavi può anche essere approfondita attraverso questionari indirizzati ai clienti per avere conferma degli importi fatturati o a fornitori per esaminare la documentazione relativa ai pagamenti effettuati dall’impresa (con l’indicazione del numero dell’assegno e della banca trassata), per verificare l’esistenza di eventuali assegni emessi dai clienti e “girati” dall’impresa al fornitore senza annotazione in contabilità.

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

Una fonte particolarmente interessante è costituita dalle informazioni acquisibili presso gli amministratori di condominio (vedi art. 32, comma 1, 8-ter, d.P.R. n. 600/73) per riscontrare la tipologia ed il valore degli interventi di ristrutturazione eseguiti, nonché dei pagamenti effettuati, attraverso l'esame delle delibere delle assemblee condominiali.

Le delibere infatti, forniscono preziose informazioni sull'effettivo ammontare dei corrispettivi pagati, sui termini e sulle modalità di pagamento e costituiscono certamente una fonte più autentica rispetto alle fatture emesse.

### 3.4.1 - Gli appalti di durata ultrannuale

Si ricorda, infine, che rispetto alle opere di durata ultrannuale, cioè di quelle opere generalmente dipendenti da contratti di appalto i cui corrispettivi sono pattuiti come oggetto unitario, la valutazione delle variazioni delle rimanenze finali deve essere effettuata non sulla base dei costi ma sulla base dei corrispettivi contrattuali, ai sensi dell'art. 60 del n. d.P.R. 917/86.

Attraverso tale procedimento tecnico-contabile viene a determinarsi un utile d'esercizio anche in pendenza del compimento dell'opera.

Infatti, le rimanenze finali, costituendo una posta economica attiva, valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti, oltre che bilanciare i costi sostenuti nell'esercizio, rilevano anche la quota parte di utile attribuibile all'opera eseguita, di pertinenza dell'esercizio stesso e tassabile in anticipo rispetto all'ultimazione del lavoro.

I metodi adottabili per la determinazione della quota di corrispettivi maturati sono generalmente il cosiddetto "cost to cost", in base al quale i costi sostenuti ad una certa data vengono rapportati ai costi totali stimati applicando la percentuale che ne risulta al totale dei ricavi stimati (principio contabile n°23), o il metodo dei "costi standard" mediante il quale si risale alle opere eseguite e quindi ai corrispettivi corrispondenti (Ris. min. 31 gennaio 1981, n. 9/2492).

È data comunque facoltà all'imprenditore che contabilizza in bilancio le predette rimanenze al costo, di applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, previa richiesta all'ufficio delle entrate, ovvero all'ufficio delle imposte dirette, di apposita autorizzazione che ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata, ai sensi dell'art.60, comma 5, T.U.I.R.. La richiesta si ha per accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi (art. 9 del d.P.R. n: 42/88).

Inoltre il contribuente, per il periodo in cui è consentito agli uffici di procedere al controllo, deve predisporre e conservare (ma non più allegare alla dichiarazione dei redditi), per ciascuna opera in argomento, un prospetto che rechi l'indicazione degli estremi del contratto, le generalità e la residenza del committente, la scadenza prevista, gli elementi tenuti a base per la valutazione e la collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa (si rinvia al modello del prospetto indicato nella circolare ministeriale 22 settembre 1982, n. 36/9/1918).

### 3.4.2 - Le agevolazioni in materia I.V.A.

Sarà cura dei verificatori controllare, infine, se esistono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta alle prestazioni eseguite e agli acquisti di materiale nonché alle prestazioni di appalto/subappalto ricevute (leggi n. 457/78 e n. 408/49).

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

Infatti è ricorrente il fenomeno dell'indebita applicazione di aliquote ridotte, in assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi indicati dalla normativa.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto sono "agevolate" le seguenti operazioni:

<b>Tipo di prestazione</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Norme di riferimento</b>
Servizi in appalto per la costruzione di fabbricati "Tupini" forniti a soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita	4%	voce n° 39) tab. A, parte II
Servizi in appalto per la costruzione di fabbricati rurali	4%	voce n° 39) tab. A, parte II
Servizi in appalto per la costruzione di "prima casa non di lusso " forniti a privati	4%	voce n° 39) tab. A, parte II
Servizi in appalto per la costruzione di fabbricati "Tupini" forniti a soggetti che non svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita	10%	voce n° 127 <i>quaterdecies</i> tab. A, parte III
Servizi in appalto per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ex art. 31 della legge 457/78 escluse le lettere a) e b)	10%	voce n°127 <i>quaterdecies</i> tab. A, - parte III
Servizi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di cui all'art.31 della legge 457/78 lett. b)	10%	d.l. n. 669/96 art. 2

Da quanto sopra illustrato si rileva che sono ammessi all'agevolazione i servizi in appalto riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d), restauro e risanamento conservativo (lettera c) e ristrutturazione urbanistica (lettera e), mentre sono esclusi i servizi in appalto per la realizzazione di manutenzioni ordinarie (lettera a) e di manutenzioni straordinarie (lettera b). Per il periodo che va dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 669/1996 (convertito con legge n. 30/1997), ha esteso l'applicazione dell'aliquota I.V.A. del 10% anche alle prestazioni di servizi aventi per oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) dell'art. 31 della legge n. 457/1978.

Si fa presente che se il committente, anziché contrattare con un solo appaltatore per la realizzazione dell'intera opera, conclude distinti appalti con una pluralità di controparti, l'aliquota ridotta spetta a tutti i singoli rapporti, anche se questi ultimi abbiano per oggetto soltanto limitati lavori di completamento o di rifinitura dell'immobile (posa in opera di piastrelle, falegnameria, imbiancatura, ecc.) che se assunti singolarmente, costituendo semplice manutenzione ordinaria, non realizzerebbero alcuna delle fattispecie destinarie dell'agevolazione (cfr. circolare ministeriale n. 45 del 2 agosto 1973).

Per quanto riguarda le cessioni di beni, le aliquote ridotte competono per le seguenti operazioni:



Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	42.99.09

Tipo di cessione	Aliquota	Norme di riferimento
Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione	10%	voce n°39 tab. A, parte II
Cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ex art. 31 legge n. 457/78, escluse lettere a) e b)	10%	voce n° 127 <i>terdecies</i> tab. A,
Cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione	10%	voce n°127 <i>sexies</i> , tab. A, parte III

Nell'ambito dei lavori edili è pertanto di primaria importanza distinguere fra beni finiti e materie prime o semilavorate; si richiama l'attenzione su quanto illustrato nella circolare ministeriale n. 142/E del 9 agosto 1994, la quale precisa che si considerano materie prime:

- ◆ i materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
- ◆ i materiali inerti, quali polistirolo liquido o in granuli;
- ◆ i leganti e loro composti, quali cementi normali e *clinker*;
- ◆ i laterizi, quali tegole, mattoni, anche refrattari, tavelle, tavelloni, comignoli, canne fumarie;
- ◆ i manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali di calcestruzzo compresi quelli per recinzione;
- ◆ i materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti, quali: moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in PVC, prodotto ceramico cotto denominato biscotto, marmette, marmettoni, piastrelle di *grès*, marmo, maiolica, ceramica, lastre di marmo, listoni e doghe in legno, perline, pannelli di legno per rivestimenti, *linoleum*, carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero, battiscopa;
- ◆ i materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, quali isolanti flessibili in gomma per tubi.

Sono invece considerati *beni finiti*, per definizione generale, quei beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile (cfr. circolari ministeriali n. 25 del 3 agosto 1979, n. 14 del 17 aprile 1981 e n. 1/E del 2 marzo 1994; esempio: ascensori, montacarichi, infissi esterni ed interni, sanitari per bagno, prodotti per impianti idrici, per impianti di riscaldamento quali la caldaia, gli elementi di termosifone, le tubazioni, per impianti elettrici e del gas). Al contrario, non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime o semilavorate per il cessionario (esempio: mattoni, maioliche, chiodi, ecc.).

Si ricorda, infine, che nel caso di fornitura di materie prime o semilavorate si applica sempre l'aliquota ordinaria nel caso di un contratto di compravendita corredato dall'eventuale prestazione accessoria della posa in opera, mentre se la fornitura avviene nell'ambito di un contratto d'appalto, i relativi corrispettivi subiscono l'applicazione dell'aliquota agevolata per le prestazioni di servizi, sopra illustrate.

Il criterio discriminante per individuare la corretta aliquota I.V.A. da applicarsi si rinviene, pertanto, nel tipo di contratto (prestazione di servizi dipendente da appalto oppure cessione di beni con o senza la prestazione

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

accessoria della posa in opera). Le forme contrattuali possibili sono, nella pratica, estremamente variegata e spesso è difficile classificarle con certezza.

Il verificatore dovrà, quindi, distinguere, caso per caso, esaminando la volontà espressa dalle parti contrattuali. In caso di mancanza della forma scritta, l'onere di provare l'esistenza dell'appalto ricadrà sul contribuente che dovrà dimostrarla adducendo concreti elementi di fatto (cfr. Comm. trib. centr., sez. XI, dec. n. 6399 del 16 luglio 1986).

### 3.4.3. - Altri riscontri

Il controllo incrociato tra i pagamenti effettuati con carte di credito e/o bancomat (laddove esistenti) ed i documenti fiscali consente di rilevare se sussiste corrispondenza tra i corrispettivi introitati e quelli registrati.

Nonostante tale forma di pagamento renda più difficoltoso l'occultamento dei ricavi, potrebbe risultare opportuno l'esame incrociato tra i documenti fiscali emessi ed i riepiloghi contabili delle società di gestione delle carte di credito o i tagliandi P.O.S.

Nella maggioranza dei casi gli estratti conto delle società di gestione delle carte di credito, aventi in genere periodicità mensile, contengono le date e gli importi per singola transazione avvenuta, con distinto addebito delle commissioni dovute per il servizio.

Pertanto, la richiesta al contribuente e l'acquisizione degli estratti conto delle movimentazioni di pagamenti effettuati con "moneta elettronica" consente di verificare la veridicità dei ricavi contabilizzati.

Potrebbe, altresì, risultare utile distinguere gli incassi a seconda del mezzo di pagamento nei vari mesi, per verificare se il loro ammontare è proporzionale al totale degli introiti.

Un confronto semplice si può effettuare rapportando il dato mensile emergente dalle contabili delle carte di credito con il dato mensile dei corrispettivi: se tale rapporto calcolato su base mensile varia nei singoli mesi in modo consistente, è opportuno concentrare il controllo su quei mesi in cui il valore è più elevato, ossia è maggiore l'incidenza degli incassi con carta di credito sul totale dei corrispettivi mensili.

Tale elaborazione non si presenta utile quando la percentuale di incassi con carta di credito è particolarmente bassa.

### 3.5 Altri indizi e riscontri

Un'ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l'attendibilità della dichiarazione ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli elementi in precedenza descritti.

Il capitale investito nell'azienda (attrezzature, automezzi, magazzino), il possesso a titolo di proprietà dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività e la retribuzione figurativa del titolare e dei soci impegnati a tempo pieno nell'azienda, sono altrettanti elementi che hanno un carattere indiziario.

Si può infatti porre a confronto il reddito dell'impresa con quello conseguibile da un impiego alternativo dei fattori produttivi che concorrono a realizzarlo.

In altri termini il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quantomeno in modo ricorrente) al di sotto di

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>
quello virtuale costituito dalla somma:	

- ◆ dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell'azienda;
- ◆ del fitto figurativo dei locali (se di proprietà) ove si svolge l'attività;
- ◆ della retribuzione conseguibile in posizione di lavoro dipendente nello stesso settore di attività.

Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo devono essere considerati contrari ad ogni logica economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero a convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi.

Altri elementi indiziari possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di auto, di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l'ammontare del reddito dichiarato.

In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d'affari si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell'imposizione diretta, all'accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all'art. 38 del d.P.R. 600/73, nei confronti del titolare dell'impresa e/o dei soci.

### **3.6 Le indagini finanziarie**

I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento molto incisivo per l'esame della posizione fiscale del contribuente.

L'indagine finanziaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d'affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.

Con riferimento a tale tipologia di controllo, sono quindi delineabili diversi percorsi d'indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa, tenendo presente che i commi 402 e 403 della Legge n. 311/2004 hanno ampliato i poteri dell'Amministrazione finanziaria, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, modificando la normativa di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 e all'art. 51 del d.P.R. n. 633/72.

Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, la Direzione Centrale Accertamento ha diffuso la Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 nella quale sono state affrontate le novità legislative ed i relativi riflessi giuridici e procedurali.

I soggetti, in via generale, a cui oggi si possono effettuare le richieste di dati, documenti e notizie in merito alle suddette indagini, sono i seguenti:

- Banche;
- Società Poste italiane S.p.a.;
- Intermediari finanziari;
- Imprese di investimento;

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

- Organismi di investimento collettivo del risparmio;
- Società di gestione del risparmio;
- Società fiduciarie;
- Società ed enti di assicurazione<sup>13</sup>.

La Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006, ha chiarito, all'interno delle categorie sopra indicate, quali sono i soggetti destinatari delle richieste predette, fornendo indicazioni sulla procedura da seguire.

Gli artt. 32, 1° comma, d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma, d.P.R. n. 633/72 sono stati modificati, ai rispettivi numeri 7, con riferimento all'oggetto delle richieste.

Mentre nella precedente stesura si faceva esclusivo riferimento ai "rapporti intrattenuti", intesi quali "conti" inerenti un rapporto continuativo nel tempo, la legge ha variato tale fattispecie, ampliandola, specificando che le richieste effettuate ai soggetti sopra riportati riguardano *"dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle garanzie prestate da terzi"*.

È evidente che le fattispecie oggettive riguardano non solo i "conti" cui prima la norma faceva riferimento, ma tutte le operazioni, anche isolate, che il cliente ha concluso nel corso del tempo con i soggetti specificati. Ciò comporta che nel controllo rientrano tutte le operazioni "extra-conto" che, nella stesura precedente, come anche esplicitato nella Circolare n. 116/E del 10 maggio 1996, non potevano essere oggetto delle richieste da parte degli Uffici.

La citata Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 ha chiarito che, con riferimento all'ambito oggettivo delle richieste di dati, documenti e notizie, le stesse si possono correlare a tutti i rapporti continuativi e non, vale a dire aperture, variazioni e chiusure di conti, libretti, depositi ed altro, operazioni singole, contratti relativi a cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie, sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti dell'indagine.

La stessa Circolare, inoltre, ha considerato la nuova banca dati di cui all'art. 37, comma 4, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, con riferimento alle nuove comunicazioni all'Anagrafe Tributaria degli operatori finanziari, all'interno della disciplina in argomento.

Pertanto, la formazione della suddetta banca dati in un'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria - alimentata dalle comunicazioni in via telematica da parte degli intermediari sui soggetti con i quali gli stessi intrattengono i rapporti (specificando la natura di questi ultimi) ovvero effettuano operazioni extra-conto – deve essere considerata ai fini di un'attività di selezione preventiva, affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini, coinvolgendo, almeno tendenzialmente, solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti o effettuato operazioni extra-conto con i contribuenti medesimi<sup>14</sup>.

Gli stessi commi 402 e 403, della summenzionata Legge n. 311/2004, istituiscono altresì la nuova procedura telematica relativa alle predette indagini, mediante l'inoltro delle richieste agli operatori finanziari, nonché la relativa ricezione delle risposte, attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC).

<sup>13</sup> Al riguardo si veda il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011. In particolare, detti enti a partire dal 30 giugno 2012 sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati delle polizze unit-linked, index-linked ed ai contratti e alle operazioni di

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

In tale ambito è intervenuto, da ultimo, l'art. 49, comma 11, del D. Lgs. n. 231/2007 che ha introdotto il potere di acquisire le informazioni anagrafiche dei soggetti che hanno richiesto e/o incassato assegni bancari e postali, nonché assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi in forma<sup>15</sup>.

Il mutato quadro normativo, unitamente alle più agevoli modalità di colloquio con gli operatori finanziari, richiede un attento esame delle informazioni che si intendono acquisire al fine di individuare con precisione le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste in via telematica.

### 3.6.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti

(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del d.P.R. n. 633/72)

In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l'indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.

### 3.6.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari

(artt. 32, 1° comma n. 7 del d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del d.P.R. n. 633/72)

Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle entrate, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, come precedentemente specificato, direttamente a: banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

Tale modalità d'indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all'azione dei verificatori o dell'ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.

Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell'azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l'esistenza di conti).

L'indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente (interposizione del soggetto terzo) o di cui il medesimo abbia comunque la disponibilità.

---

capitalizzazione in essere dal 6 luglio 2011.

<sup>14</sup> In relazione alle informazioni presenti nell'archivio dei rapporti vedi circ. n. 18/E del 4/4/2007 e n. 42/E del 24/09/2009.

<sup>15</sup> Per i profili applicativi della richiesta in parola si rinvia alle Comunicazioni di Servizio della DCA n. 81 del 25 ottobre 2011 e n. 9 del 7 marzo

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

Per la fattispecie in argomento, come in precedenza indicato, si deve tener conto di quanto rappresentato nella Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 della Direzione Centrale Accertamento.

Costruzione di edilizia residenziale e non residenziale	41.20.00
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	42.12.00
Costruzione di ponti e gallerie	42.13.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	42.21.00
Costruzione di opere di pubblica utilità per l'ingegneria elettrica e le telecomunicazioni	42.22.00
<u>Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</u>	<u>42.99.09</u>

## **CHECK LIST**